

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, del D.L. n. 23/2020 e dell'art. 2 del Decreto
Interministeriale 24/3/2020)

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro AEFTE RETAIL SPA, rappresentata dal legale rappresentante Fausto Bacchini
- l'Associazione Datoriale CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI RIMINI, rappresentata dal legale rappresentante Giovanni Indino
- per le OO.SS. di categoria
FILCAMS CGIL, rappresentata da Joice Moscatello
FISASCAT CISL, rappresentata da Gianluca Bagnolini
UILTUCS UIL, rappresentata da Maurizio Milandri

Premesso

- a) che il datore di lavoro AEFTE RETAIL SPA con sede legale in San Giovanni in Marignano, Via delle Querce, n. 51 codice fiscale 03013610153 e partita IVA 03177830407 matricola INPS n. 3211069635 operante nel settore commercio al dettaglio di abbigliamento con un organico complessivo di n. 119 unità lavorative, di cui 49 Part-time, alle quali applica il CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga per le aziende multilocalizzate, ai sensi del D.L. n°18 /2020 art 22, del D.L. n. 23/2020 e del Decreto Interministeriale del 24/03/2020, in favore di n. 117 lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sull'azienda, la quale ha subito la sospensione forzata dell'attività
- c) che il datore di lavoro AEFTE RETAIL SPA ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà Bilaterale)
- d) che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 17 marzo 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;

- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, del D.L. n. 23/2020 e del Decreto Interministeriale del 24/3/2020;
- 4) le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- 5) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni adottate dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro formuli istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- 6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 18/3/2020 per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31/8/2020. Per i dipendenti impiegati presso le sedi localizzate in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il periodo di cassa integrazione potrà estendersi per un massimo di 13 settimane. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda, o dall'Associazione datoriale alla quale l'Azienda ha conferito mandato, in via preventiva alle OO.SS. che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 7) La richiesta interesserà un numero massimo di 117 addetti, di cui 49 part-time; e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 8) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- 9) L'Azienda si impegna a produrre, su richiesta del lavoratore, i documenti necessari per l'attivazione dell'anticipo banche, secondo quanto previsto dalla convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori, sottoscritta da Abi e Parti Sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 30 marzo 2020, e dal Protocollo Quadro Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna, Istituzioni Locali, Parti Sociali e Istituto bancari in data 30 marzo 2020;
- 10) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 11) Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli Istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR e laddove ciò non fosse possibile per oggettivi impedimenti le parti convengono che gli Istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad

Page 2 of 2



eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo

- 12) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020
- 13) L'azienda, onde consentire un sostegno economico immediato ai dipendenti in attesa che venga erogata la CIGD, vista l'impossibilità di procedere al pagamento diretto della CIGD con compensazione delle somme dovute all'INPS a titolo contributivo, si dichiara disponibile, previa verifica delle disponibilità economico-finanziarie, ad anticipare i ratei della quattordicesima mensilità maturati ai lavoratori che ne dovessero fare richiesta, come proposto dalle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo
- 14) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- 15) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori. Viene comunque riconosciuta la facoltà alle oo.ss. firmatarie di illustrare i contenuti del presente accordo attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale
- 16) le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa
- 17) L'Azienda si impegna a espletare gli adempimenti necessari affinché agli importi spettanti a titolo di integrazione salariale vengano applicate le trattenute sindacali per i lavoratori iscritti alle OO.SS. al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di lavoro

Associazione datoriale

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is the largest and most stylized. Below the second signature, there is a circular stamp with the text 'FISASCAT CISL' and the number '7913'. At the bottom, there is a rectangular stamp for 'UILTUCS-UIL' with the following text: 'Lavoratori Commercio Turistico e Servizi', 'Via N. dell'Amore, 42/A', '47521 CESENA (FC)', 'Tel. 0547 21572', and 'Data 2/2'.